

REGOLAMENTO INTERNO

Il Liceo Scientifico "R.Nuzzi" di Andria, fatte proprie le norme dello "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria superiore", di cui al D.P.R. 24 GIUGNO 1998, n° 249 e successive modifiche ed integrazioni del D.P.R. 21 Novembre 2007, e in esecuzione di essi, con particolare riferimento agli artt.1, 2, 3, emana il presente Regolamento di Disciplina, che detta alcune norme riguardanti il funzionamento della comunità scolastica e istituisce l'Organo Interno di Garanzia.

ORARIO DELLE LEZIONI

- 1) Gli studenti entrano nelle aule a partire dalle ore 8.00, nell'intervallo che intercorre tra il primo e il secondo avviso acustico.
- 2) Le lezioni hanno inizio alle ore 8.05 e hanno termine alle ore 13.10, ovvero alle ore 14.10;
- 3) Gli orari devono essere scrupolosamente rispettati.
- 4) Gli ingressi posticipati devono essere giustificati, attraverso l'Ufficio di Presidenza, dalla presenza di un genitore, ovvero per iscritto, sul libretto delle assenze, il giorno stesso ovvero il giorno successivo.
- 5) In caso di ritardi reiterati (almeno 5) lo studente riceve un'ammonizione da parte del docente coordinatore della classe, il quale procede alla convocazione dei genitori per un opportuno chiarimento.
- 6) Non si concedono permessi di entrata in ritardo oltre la seconda ora di lezione. Non si concedono permessi di uscita antecedenti la fine della terza ora di lezione. I permessi di uscita anticipata vengono autorizzati dall'Ufficio di Presidenza, previa richiesta motivata presentata personalmente da un genitore. (fatte salve eccezioni motivate es. visite mediche)
- 7) In caso di malessere sopraggiunto durante le ore di lezione, lo studente può, con il permesso del docente, telefonare, dalla segreteria, ai genitori per essere prelevato, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza.
- 8) Gli studenti possono uscire solo se prelevati da un genitore, che deve apporre firma sull'apposito registro. Si raccomanda di concentrare le uscite al cambio dell'ora, ad eccezione di studenti maggiorenni autorizzati dai genitori.
- 9) In ogni caso nessuno studente può allontanarsi dall'istituto senza l'autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza; lo studente che si allontani senza autorizzazione riceverà un ammonimento scritto da parte del Dirigente Scolastico; se recidivo sarà passibile, da parte del Consiglio di Classe, di un provvedimento di sospensione fino a 5 giorni, commutabile con attività a favore della comunità scolastica o della comunità cittadina.

ASSENZE

- 1) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi di studio.
- 2) Per assenze fino a un massimo di 5 giorni lo studente viene riammesso a frequentare le lezioni esibendo una giustificazione scritta redatta, sull'apposito libretto, da un genitore.
- 3) Per assenze superiori ai 5 giorni, nei casi di malattia, la giustificazione deve essere accompagnata da un certificato medico.

4) Le astensioni collettive a seguito di manifestazioni indette da organizzazioni a carattere nazionale o le astensioni collettive che si svolgono in casi eccezionali, aventi un carattere non violento e giustificate da motivi di obiettiva rilevanza sociale ed educativa, non sono classificabili come “astensione ingiustificata” se sono accompagnate da aperto e pubblico dibattito e se sono proclamate in anticipo e negoziate, e comunque messe in atto secondo la procedura indicata al successivo comma 5. In questi casi i genitori sono tenuti a giustificare l’assenza nei due giorni successivi.

5) Le astensioni collettive devono essere preannunciate per iscritto dai rappresentanti di Istituto al Dirigente Scolastico con almeno 3 giorni di anticipo; devono essere discusse dal Comitato studentesco, che le deve approvare, con la maggioranza degli aventi diritto, redigendo apposito verbale firmato dai promotori. Devono essere esaminate in contraddittorio con il Dirigente scolastico o con docente allo scopo delegato. Il documento deve essere affisso all’albo studenti.

6) L’assenza ingiustificata è comunicata in mattinata alle famiglie, che sono tenute a presentarsi a scuola nel pomeriggio del giorno stesso, a meno di fondati impedimenti di entrambi i genitori, per prendere atto di quanto avvenuto. In caso di impossibilità, i genitori possono recarsi a scuola anche il giorno successivo. Ad astensione avvenuta il Presidente del Consiglio d’Istituto convoca lo stesso per un’opportuna valutazione.

7) Le assenze ingiustificate sono sanzionate mediante uno o più dei seguenti provvedimenti:

- nota individuale scritta di demerito;
- attività a favore della comunità scolastica e/o della comunità cittadina;
- riduzione del voto di condotta da deliberarsi da parte del Consiglio di Classe allo scrutinio successivo;
- perdita della quota proporzionale per la “frequenza” nel credito scolastico delle classi del triennio, nel caso le assenze siano più di una.

8) In occasione di qualunque astensione collettiva dalle lezioni, gli studenti che impedissero o tentassero di impedire agli altri l’ingresso nell’Istituto, riceveranno da parte del Dirigente scolastico un ammonimento scritto, notificato alla famiglia e del quale si terrà conto nella attribuzione del voto di condotta; se recidivi, saranno passibili di un provvedimento di sospensione comminato dal Consiglio di Istituto, commutabile con attività a favore della comunità scolastica e/o cittadina.

IMPEGNI DI STUDIO

1) Gli studenti, in forza del contratto formativo, sono tenuti a compiere i loro doveri scolastici e, in particolare, ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2) In caso di mancanza, ovvero di negligenza abituale, essi riceveranno un’ammonizione da parte dei docenti; se recidivi, sarà cura del docente coordinatore convocare i genitori per la necessaria informazione e gli opportuni chiarimenti.

FUMO

1) A norma delle vigenti disposizioni di legge e per ovvi motivi di igiene e sicurezza (D.Lgs. 626/94), nonché di rispetto per gli altri, é assolutamente vietato fumare in tutti gli ambienti dell’Istituto, bagni compresi. Sono sottoposte a divieto anche le aree esterne entro il recinto scolastico (parcheggio, ecc.).

2) L’infrazione verrà multata a norma di legge.

USO DEI TELEFONI CELLULARI

1) E' vivamente sconsigliato portare a scuola telefoni cellulari e dispositivi simili. Se, per necessità, gli alunni ritengono di farlo, si impegnano a tenerli spenti per tutta la durata delle lezioni, ad eccezione, se necessario, dell'intervallo.

2) In occasione delle prove scritte il docente stabilisce la tipologia degli strumenti utilizzabili (tipologia di vocabolario, tipologia di calcolatrice, foglio, strumenti di scrittura, etc..), tenendo conto dei casi di interventi dispensativi e compensativi per alunni con disturbi di apprendimento.

Gli studenti sono invitati sempre e comunque a non portare con sé, nei giorni delle prove scritte, telefoni cellulari e/o qualunque altra apparecchiatura dotata di memoria e di possibilità di connessione ad internet, o di qualunque dispositivo che permetta di attingere informazioni da fonti esterne all'aula.

Gli studenti che, nonostante questo obbligo, reso noto alle famiglie e agli studenti al momento dell'iscrizione e con affissione all'albo studenti e in allegato al registro di classe, portano a scuola apparecchiature del tipo appena descritto, sono tenuti a consegnarle, spente, al docente, prima della consegna della traccia della prova.

Il possesso di strumenti del tipo appena descritto durante le prove scritte, nonostante la norma nota, è considerato di per sé un atto di falsificazione.

In questo caso, come per qualunque altro atto di falsificazione, il docente:

- ritira la prova dello studente;
- valuta la prova con il voto "due", annotando la motivazione sul foglio;
- scrive un'annotazione sul registro;
- consegna il registro in presidenza.

L'alunno, in conseguenza di questo provvedimento, è valutato con il voto "sei" in condotta negli scrutini, sia parziali che finali, di quell'anno scolastico.

La ratifica di questo provvedimento non richiede la convocazione di un Consiglio di classe straordinario.

Il provvedimento è comunicato d'ufficio ai genitori dell'alunno.

L'alunno che, dopo aver subito un primo provvedimento di questo tipo, commette la stessa infrazione per la seconda volta, nello stesso anno scolastico o in quelli seguenti, è sanzionato con il "cinque" in condotta e, pertanto, non è ammesso alla classe successiva.

Nel caso in cui un docente o un addetto ATA collabori alla falsificazione delle prove, in qualsiasi forma, è sanzionato dal Dirigente scolastico con la sospensione fino a dieci giorni. In caso di reiterazione, è sanzionato con sospensione dal servizio superiore ai dieci giorni, con provvedimento di competenza dell'Ufficio scolastico regionale.

Nel caso in cui un genitore o parente o amico o chiunque altro collabori alla falsificazione della prova di uno studente, l'iscrizione di quest'ultimo all'anno successivo è subordinata a deliberazione motivata di approvazione del Collegio dei docenti prima e del Consiglio d'Istituto poi.

Nel caso di studenti iscritti all'ultimo anno, la falsificazione delle prove di verifica nel corso dell'ultimo anno, in qualunque forma avvenga, comporta la non ammissione agli esami di Stato con voto di condotta "cinque" e voto insufficiente nella materia o nelle materie oggetto della falsificazione.

3) Contro la procedura prevista dal precedente punto, l'alunno può presentare ricorso al Consiglio d'Istituto, che si pronuncerà nella prima seduta immediatamente successiva.

4) In caso di malore o di qualunque altra situazione che renda necessaria una comunicazione urgente alla famiglia da parte dell'alunno, questi si reca in segreteria per telefonare e si impegna a non utilizzare prima il cellulare o esclusivamente il cellulare.

5) I genitori sono invitati a non chiamare o inviare messaggi ai rispettivi figli e, per comunicazioni d'urgenza, ad utilizzare i numeri della segreteria.

RISPETTO DELLE REGOLE

1) Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative di sicurezza vigenti nell'Istituto.

2) E' consentito allontanarsi dalla classe a un solo alunno per volta, a partire dalla seconda ora, salvo che in casi eccezionali. Nessuno studente può uscire dalla classe senza l'autorizzazione del docente; in caso di infrazione, lo studente sarà ammonito dal docente stesso o, se recidivo, dall'Ufficio di Presidenza.

3) Nel rispetto dell'esigenza degli studenti di uscire dalle aule, ma non dalla sede scolastica, per la ricreazione, gli insegnanti svolgeranno una vigilanza generale su tutte le classi e gli alunni si impegnano a mettere in atto una condotta corretta e responsabile. I genitori accettano che l'intervallo si svolga fuori dalle aule e, per il benessere dei propri figli, accettano il fatto che non è possibile per l'istituzione scolastica garantire in tale circostanza la stessa vigilanza che si attua nelle singole aule, come previsto dal regolamento.

4) Le disposizioni contenute nel precedente comma 3) sono comunicate in modo esplicito e sono sottoscritte in modo specifico dai genitori all'atto dell'iscrizione nell'apposito modulo.

RISPETTO DELLE PERSONE

1) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni, lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. Devono, inoltre, evitare qualsiasi comportamento che arrechi turbativa al regolare svolgimento delle lezioni. In caso di infrazione lo studente potrà essere ammonito o chiamato a svolgere attività di ricerca o attività a favore della comunità scolastica e/o cittadina. Nei casi più gravi potrà essere sospeso, fino a 15 giorni, da parte del Consiglio di classe.

2) Per offese al decoro proprio e altrui, alle norme morali, alla religione, alle istituzioni, è prevista la sospensione fino a 15 giorni, commutabile con attività a favore della comunità scolastica; organo competente ad irrogare la sanzione è il Consiglio di classe.

3) Per atteggiamenti di intolleranza razziale, politica e sociale, secondo la gravità dei fatti, sono previsti ammonimenti che vanno dalla semplice ammonizione privata, in classe, alla sospensione fino a 15 giorni, commutabile con attività di solidarietà.

Organo deputato all'irrogazione della sanzione è il Consiglio di classe.

RISPETTO DELLE COSE

1) Ogni scolaresca è tenuta ad aver cura dell'aula assegnata e risponde dei danni arrecati alla stessa.

2) E' obbligo di tutti gli studenti salvaguardare e tutelare i beni collettivi della scuola.

3) Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi, nella vita scolastica, in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

- 4) I danni arrecati al patrimonio scolastico e quelli causati da indebito uso delle apparecchiature devono essere risarciti alla scuola dai responsabili e/o dai loro genitori. Il risarcimento economico sarà valutato in misura pari al costo corrente del bene danneggiato.
- 5) E' vietato imbrattare ambienti e suppellettili della scuola, nonché abbandonare al di fuori degli appositi contenitori cartacce e rifiuti vari; in caso di infrazione l'alunno sarà ammonito nonché punito secondo il principio della riparazione del danno ovvero provvedendo alla pulizia del locale imbrattato.
- 6) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura, come importante fattore di qualità della vita della scuola.
- 7) Gli studenti collaboreranno attivamente affinché sia assicurata la raccolta differenziata dei rifiuti e, in generale, una condotta ispirata al principio del rispetto dell'ambiente.

REATI

- 1) Nell'eventualità che qualche studente metta in atto comportamenti configurabili come reato, l'istituzione scolastica, al fine di tutelare gli altri utenti del servizio, provveder{ alla denuncia del reato, previo parere del Consiglio d'Istituto, e all'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo anche superiore ai 15 giorni. L'organo preposto all'irrogazione della sanzione è il Consiglio d'Istituto.
- 2) Per reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana (violenza privata, percosse, minacce, reati di natura sessuale), per atti che costituiscano situazioni di pericolo (ad es. incendio o allagamento) la scuola, a seguito di sanzione adottata dal Consiglio d'Istituto, dispone l'allontanamento del o dei responsabili dalla comunità scolastica sino al permanere delle condizioni di incompatibilità ambientale o della situazione di pericolo o, comunque, per periodi superiori ai 15 giorni. Nei periodi di allontanamento superiore ai 15 giorni la scuola promuove un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica .

PROCEDURA D'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

- 1) Gli organi preposti all'irrogazione delle sanzioni sono i docenti, il Dirigente scolastico, il Consiglio di classe e il Consiglio d'Istituto. Il Consiglio di classe può irrogare sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore ai 15 giorni. Il Consiglio d'Istituto può irrogare sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni.
- 2) Il docente che registri l'infrazione di una delle suddette regole a carico di uno o più alunni dovrà lasciare memoria scritta sul registro di classe, indicando forme e modi di svolgimento del fatto e darne immediata comunicazione al Dirigente scolastico, il quale ha l'obbligo di convocare l'alunno e di ascoltare la sua versione dei fatti.

Se il fatto commesso non è grave l'alunno riceverà un ammonimento, che verrà notificato in forma scritta per conoscenza alla famiglia, e verrà obbligato, a seconda della natura del fatto, o a redigere un elaborato scritto o a produrre un lavoro di rilevante valenza.

Se il fatto commesso è grave, tale da comportare l'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica, dovrà essere convocato entro sette giorni, a partire dall'accadimento dello stesso, il Consiglio di classe con la sola componente docenti.

3) Il Dirigente scolastico ha l'obbligo di dare comunicazione scritta dell'avvio del procedimento, indicando l'organo competente all'irrogazione della sanzione, l'oggetto del procedimento, la persona responsabile del procedimento, la data entro cui deve concludersi il procedimento (max 10 gg).

4) Il soggetti interessati dell'avvio del procedimento hanno diritto, ai sensi dell'art 9 L. n. 241/1990, a prendere visione degli atti di procedimento, a presentare, entro 5 gg dalla data di ricevimento della comunicazione, memoria scritta, che l'organo preposto all'irrogazione della sanzione ha il dovere di prendere in considerazione e valutare.

5) Il Consiglio di classe dovrà vagliare tutti e solo gli elementi concreti e precisi dai quali possa emergere la responsabilità disciplinare dello studente.

6) La sanzione disciplinare dovrà contenere tutte le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della medesima.

ORGANO DI GARANZIA

1) Contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti è ammesso ricorso, da parte degli studenti, entro 15 giorni dalla loro irrogazione, all'Organo di Garanzia, che risulta così formato: il Dirigente scolastico, un docente designato dal Consiglio d'Istituto, un rappresentante eletto dagli studenti e un rappresentante eletto dai genitori. Occorrerà nominare, di tutte le componenti, i supplenti, che dovranno subentrare ai membri effettivi qualora facciano parte dello stesso Organo di garanzia o lo stesso soggetto che ha irrogato la sanzione o lo studente sanzionato o un suo genitore.

2) L'organo di Garanzia rimane in carica due anni.

3) L'Organo di Garanzia deve esprimersi nei successivi dieci giorni; qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione si riterrà confermata.

4) L'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti, anche in merito ai conflitti che dovessero sorgere in merito all'applicazione del presente Regolamento.

5) L'Organo di garanzia, durante l'espletamento della sua funzione, dovrà essere perfetto: al momento delle delibere tutti i membri debbono essere presenti .

ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

1) L'Organo di Garanzia regionale, presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato, è composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designato nell'ambito della comunità scolastica regionale. Anch'esso dura in carica due anni .

2) Esso ha competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, contenute nei Regolamenti d'Istituto.

3) L'Organo di Garanzia regionale procede all'istruttoria sulla base della documentazione acquisita. Non è consentita l'audizione orale del ricorrente. Entro il termine perentorio di 30 giorni l'Organo dovrà esprimere il proprio parere; qualora entro tale termine non l'abbia fatto o non abbia rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente da detto parere.

<p>VOTO 10</p>	<p>a) Consapevole e matura acquisizione dei valori fondanti del vivere civile b) Profondo rispetto delle norme espresse nel Regolamento d'istituto c) Comportamento maturo per responsabilità e collaborazione d) Frequenza assidua delle lezioni e propositiva partecipazione ad esse e) Ruolo da leader negli interventi educativi svolti all'interno della scuola e fuori di essa</p>
<p>9</p>	<p>a) Responsabile acquisizione dei principi e delle norme che regolano la vita civile b) Scrupoloso e puntuale rispetto delle disposizioni, che regolano la vita scolastica c) Comportamento responsabile e collaborativo d) Frequenza assidua delle lezioni e attiva partecipazione ad esse e) Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche e attiva partecipazione agli interventi educativi proposti</p>
<p>8</p>	<p>a) Rispetto del Regolamento scolastico b) Comportamento corretto e consono alle circostanze c) Frequenza normale delle lezioni d) Discreto interesse e partecipazione agli interventi educativi e) Opportuno senso di responsabilità e puntualità nell'attuazione delle consegne</p>
<p>7</p>	<p>Rispetto generico del Regolamento scolastico b) Comportamento non sempre responsabile e collaborativo c) Frequenza delle lezioni discontinua e assenze arbitrarie d) Modesto senso di responsabilità e puntualità nell'attuazione delle consegne e) Presenza di note disciplinari o di notifiche alle famiglie (anche in numero di 1).</p>
<p>6</p>	<p>a) Discontinuo rispetto delle norme espresse nel Regolamento d'istituto b) Limitato interesse e partecipazione passiva alle lezioni c) Frequenza irregolare ed assenze arbitrarie d) Funzione negativa nel gruppo classe e) Superficialità e discontinuità nell'attuazione delle consegne f) Presenza di note disciplinari in numero di 2 o 3 g) Sospensione dalle lezioni per un periodo di tre giorni</p>
<p>5</p>	<p>Criteria ed indicazioni per l'attribuzione di una votazione insufficiente. Si applica l'art.4 , comma 1 del D.M. n.5 DEL 16 Gennaio 2009.</p> <p>1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall'articolo 3, la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 – nonché i regolamenti di istituto prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).</p> <p>Un'insufficiente valutazione del comportamento presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente; b) successivamente all'irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti del comportamento.